

NUOVO STATUS NORMATIVO PER GLI ALBERI MONUMENTALI

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n. 62, relativo ai beni culturali, e il Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n. 63, relativo al paesaggio, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, sono entrati in vigore il 24 aprile 2008.

Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, i due Decreti Legislativi apportano ulteriori modifiche al D. Lgs. n. 42 del 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», meglio noto come Codice Urbani (già emendato in passato con il DPCM 12/12/2005, col D. Lgs. 156/2006 e col D. Lgs. 157/2006) adeguandone, tra l'altro, la definizione di «Paesaggio» a quella adottata nel 2000 proprio dalla Convenzione Europea sul Paesaggio sottoscritta nel 2000 a Firenze e ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge del 9 gennaio 2006, n. 14.

Specialmente per quanto riguarda il D. Lgs. n. 63, per i tecnici e per gli operatori della selvicoltura e del verde, sono di non poco conto le modifiche introdotte relativamente alla tutela e alla salvaguardia del paesaggio storico, presso cui trova sede normativa anche la valorizzazione degli *alberi monumentali* visti in chiave di essenziale componente paesaggistica e di attrazione turistica. Proprio nell'anno in cui il Corpo Forestale dello Stato dedica loro il proprio Calendario Storico.

Le modifiche introdotte all'art. 136 del Codice Urbani inseriscono esplicitamente e a pieno titolo (test.) gli *alberi monumentali* tra quei beni immobili che possono essere dichiarati di notevole interesse pubblico e quindi annoverati nell'elenco dei beni paesaggistici, al pari dei complessi archeologici, delle ville, dei castelli e dei centri storici di maggior pregio.

QUADRO NORMATIVO

Nel passato l'individuazione, la salvaguardia e la preservazione di alberi, alberate e filari portatori di interessi eccezionali erano dovute all'inaccessibilità dei luoghi ove si trovavano, oppure lasciate alla sensibilità individuale di proprietari, tecnici e operatori che decidevano di riservare dal taglio quei soggetti arborei che per i motivi più disparati ritenevano opportuno preservare e conservare. È in gran parte grazie a costoro se oggi possiamo parlare di alberi monumentali.

Successivamente, contestualmente all'affermazione di nuovi indirizzi tecnico-scientifici che attribuiscono agli alberi non solo valore finanziario ma anche valore d'esistenza in sé, numerosi enti locali hanno emanato norme finalizzate a tutelare gli esemplari arborei più maestosi: la Legge Regionale dell'Emilia-Roma-

gna n. 2 del 1977 rappresenta probabilmente il primo atto normativo varato in Italia per salvaguardare i patriarchi arborei isolati, in gruppi o in filari.

Fatta la legge, le strutture tecniche e scientifiche iniziano a adeguarsi a questa nuova realtà.

Alla metà degli anni '80 il Corpo Forestale dello Stato, coadiuvato dai colleghi delle Regioni Autonome, completa il poderoso censimento avviato nel 1982 su tutto il territorio nazionale che permette di individuare e di catalogare oltre 22.000 alberi di *particolare interesse*, ulteriormente selezionati in 2000 di *grande interesse*, tra cui circa 150 definiti *monumentali* perché portatori di un valore eccezionale.

Dopo questa iniziativa, parallelamente all'emanazione di ulteriori specifiche Leggi Regionali in materia, molti enti e istituzioni commissionano o eseguono in completa autonomia analoghe indagini nei territori di competenza.

Anche la comunità scientifica inizia ad interessarsi a questa tematica: seppure con iniziative ancora sporadiche, i prodigi arborei della natura entrano nei seminari, negli *workshop*, nei convegni, nei congressi e divengono oggetto di analisi e di studi approfonditi.

Si arriva così *ai giorni nostri* con un quadro normativo, tecnico e scientifico non proprio omogeneo: molte Leggi Regionali diverse tra loro vigono nelle aree d'Italia, svariati elenchi di alberi monumentali risultano compilati da enti distinti secondo criteri tecnico-scientifici e sensibilità socio-culturali differenti.

Le norme venute finalmente alla luce, quindi, hanno il grande pregio di poter esser ritenute a ragione *le prime disposizioni nazionali specifiche in materia di alberi monumentali*. Il Decreto n. 63/2008 costituisce il primo atto statale di regolamentazione normativa in materia, cui dovrà opportunamente seguire anche la definizione di un elenco unico nazionale condiviso, alimentato e aggiornato sia dagli enti statali, sia da quelli regionali e locali. E ancora meglio sarebbe, per la verità, se fosse varata una legge quadro nazionale che riordini tutto il settore degli alberi monumentali.

Vi è inoltre un'altra considerazione da fare. Ai sensi del Codice Urbani il *Patrimonio Culturale* nazionale è costituito da *Beni culturali* e da *Beni paesaggistici*. Grazie al D. Lgs. n. 63 *gli alberi monumentali, in quanto Beni paesaggistici a tutti gli effetti, entrano a far parte del patrimonio culturale nazionale*, proprio come i capolavori dell'arte umana. Recependo e facendo propria una sensibilità diffusa, quindi, i monumenti della Natura vengono finalmente equiparati ai monumenti dell'Uomo: il sostantivo «albero» entra ufficialmente nei testi nazionali che tutelano il patrimonio culturale. Il patrimonio artistico naturale alla stregua del patrimonio artistico antropico.

Ma c'è dell'altro. Secondo le modifiche apportate all'art. 137 (test.) *le Regioni istituiscono apposite commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili*. In queste commissioni trovano rappresentanza le competenti Sovrintendenze ai beni architettonici e al paesaggio e quelle ai beni archeologici, le Regioni, le Università degli Studi, le Fondazioni di tutela del patrimonio culturale e le Associazioni portatrici d'interessi diffusi. Tali commissioni, però, novità, sono integrate (test.) *dal rappresentante del competente Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali*: un'altra funzione tecnica per il CFS e un altro riconoscimento professionale per i tecnici forestali tutti.

SCENARI PROFESSIONALI APERTI

Si aprono nuovi scenari professionali per i tecnici e per gli operatori della selvicoltura e dell'arboricoltura, chiamati a collaborare e a interagire per segnalare oggi quegli alberi che, se salvaguardati, diverranno monumentali domani. E già questo non è poco.

I *tecnici* privati e pubblici sono chiamati anche a contribuire alla definizione di un protocollo ufficiale ove siano indicate le modalità di catalogazione e i caratteri che portano a dichiarare monumentale un filare, un'alberata o un singolo albero: portamento singolare o maestoso, rarità botanica, pregio naturalistico, dimensioni imponenti (altezza, diametro), longevità eccezionale, importanza paesaggistica storica, religiosa, per la tradizione locale o cos'altro ancora?



Foto 1 – Al centro, il celebre Faggio Santo e, adiacente, l'omonima cappella votiva che trovano sede nella Riserva Naturale Statale di Vallombrosa. Un esempio di albero monumentale per valori storico-religiosi (foto G.M. Pivi).

Un impegno che dovrà senz'altro vedere il contributo del personale del CFS presente nelle commissioni paesaggistiche, chiamato anche a indirizzare i colleghi in servizio presso i reparti operativi sul territorio, in merito al valore e al regime sanzionatorio da applicare per interventi non autorizzati su soggetti arborei classificati monumentali. Anche al fine di contenere il futuro contenzioso amministrativo e penale.

Per gli *operatori*, invece, sorge anzitutto la necessità di crescere ed aggiornarsi con la consapevolezza di stare intervenendo non solo e non tanto sui migliori patrimoni genetici prodotti dal mondo vegetale, tanto forti e resistenti da superare le siccità più lunghe e i freddi più intensi, e speriamo anche gli inquinamenti e le manomissioni ambientali più invasive. Ma su veri e propri beni immobili costituen-

ti il patrimonio culturale nazionale: potare il bizzarro *habitus* della «Quercia delle streghe» a Capannori (LU) non ha minor valore culturale di eseguire la manutenzione delle storiche mura di Lucca, ad esempio. Indubbiamente ciò richiede un cambio di marcia.

CONCLUSIONI

Le recenti disposizioni modificative del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» interessano molto opportunamente anche gli alberi monumentali quali testimoni di civiltà e portatori di molteplici valori. Disposizioni necessarie, irrinunciabili, di cui si avvertiva il bisogno per iniziare a ricomporre e a omogeneizzare il quadro nazionale, assai frammentato in questo affascinante campo del sapere.

Si aprono scenari nuovi. Nuovi e importanti giacché i tecnici e gli operatori privati e pubblici dei boschi e del verde che operano sui campioni della nostra flora nazionale *dovranno ufficialmente essere considerati a tutti gli effetti anche tecnici e operatori culturali*. E di ciò dovranno tenere conto nella quotidiana attività professionale.

PAOLO CARAMALLI (*)

(*) Dottore di Ricerca in Economia, Pianificazione forestale e Scienze del Legno.